



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 8 del 09/04/2018

Oggetto: MISURE CONTRASTO ALLA PROCESSIONARIA E ALLA EUPROTTIDE

IL SINDACO

Rilevato che con l'avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie: la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea* - Linnaeus);

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che dichiara la lotta contro la processionaria del pino obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché tale insetto costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi su persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Vista la nota dell'ASP di Enna Prot. 7363/2018 assunta al nostro Protocollo 2971/2018, con la quale si consigliava di provvedere ad effettuare le opportune misure di contrasto per il suddetto problema;

Visto l'art. 2, comma 2, del D.M. 30/10/2007, dove si stabilisce che gli interventi di lotta alla processionaria del pino sono effettuati a cura e spese dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

Visto il D.M. 17 aprile 1998;

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visto l'art. 50, comma 6, del D.LGS. 267/2000;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000, del D.M. 30/10/2007 e per i motivi espressi in premessa, a tutti i proprietari di terreni e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione terreni ed aree verdi private sul territorio comunale di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della processionaria del pino (*traumatocampa pityocampa*), processionaria della quercia (*thaumetopoea processionea*) e di euprottide (*euproctis chrysorrhoea* - linnaeus). L'obbligo è esteso ai possessori ed ai titolari di diritti reali di qualunque altro genere sui terreni.

Decorso il termine di 15 (quindici) giorni, i soggetti di cui sopra sono comunque tenuti a una vigilanza continua.

Le verifiche dovranno essere effettuate con maggior attenzione sulle specie soggette ad attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia ed in particolare di pino silvestre (*pinus sylvestris*), pino nero (*pinus nigra*), pino strobo (*pinus strobus*) per la processionaria; tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castagno, robinia e piante da frutto per l'euprottide.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'euprottide, si dovrà immediatamente intervenire, rivolgendosi a ditte specializzate, con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, che dovranno curare anche la fase della distruzione/smaltimento dei residui e rifiuti dell'attività di bonifica, con particolare cura ai nidi, ai rami o altri materiali infestati.

E' fatto divieto assoluto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti conferiti al pubblico servizio di raccolta.

Gli interventi di lotta alla processionaria del pino e degli altri parassiti di cui in narrativa sono effettuati a cura e spese dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 30/10/2007.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 aprile 1998, proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

I trasgressori saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 500 del Codice Penale

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. Sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune e ne sia data comunicazione alla stampa locale;
2. sia trasmessa in copia al Comando Stazione Forestale, al Comando Stazione Carabinieri, al Commissario di Pubblica Sicurezza, all'Ufficio di Polizia Municipale - Sede, alla Prefettura, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, all'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura;

INFORMA

che, a norma dell'art. 3 della Legge 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO

(Avv. Antonio C. Bevilacqua)